

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE DI APPELLO

07/04/2015

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa,

sono invitati a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, dovranno essere compilate utilizzando il modulo sotto allegato, in distribuzione anche presso l'Ufficio Elettorale comunale - e dovranno essere corredate da copia di un documento di identità valido

e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 luglio 2015

Al Sig. Sindaco del Comune di San Pietro Clarenza

Oggetto: Iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di
GIUDICE POPOLARE.

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

residente in _____

Codice Fiscale _____ numero telefonico _____

NON ESSENDO GIA' ISCRITTO NELL'ALBO IN PAROLA

C h i e d e

di essere inserito nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di **GIUDICE POPOLARE**, come previsto dalla legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni.

A conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

D i c h i a r a

- di avere la cittadinanza italiana;
- di godere dei diritti politici;
- di essere in possesso del titolo di studio _____
- di esercitare la professione, arte o mestiere di _____
- di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 12 della Legge 10.04.1951, n.287 (1)

In fede

San Pietro Clarenza, lì _____

(Allegare fotocopia documento d'identità valido)

(1) Legge 10.04.1951 n. 287

Art. 12 "Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare"

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- di magistrati, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.